

**SCHEMA DI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL
TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79**

Parte I

Disposizioni e condizioni generali

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, integrate come segue:

- a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- b) alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- c) altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- d) capacità di trasporto è il massimo flusso di potenza che può essere trasportato tra due porzioni di rete;
- e) circuiti di interconnessione con le reti estere sono le apparecchiature elettriche che realizzano il collegamento della Rete con le reti estere nei relativi siti di connessione;
- f) concessione di trasmissione e di dispacciamento è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
- g) congestione è una situazione di funzionamento, anche potenziale, di una rete elettrica caratterizzata da deficienza del servizio di trasporto dell'energia elettrica a causa di vincoli di rete;
- h) decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151, del 30 giugno 1999;
- i) decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- j) dispacciamento o dispacciamento di merito economico è l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale definita ai sensi del successivo articolo 2 ed effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento;
- k) elemento di rete è uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte della rete, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attività di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica; ad esempio una linea, un trasformatore;
- l) Gestore del mercato è la società Gestore del mercato elettrico Spa;
- m) Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, concessionaria delle attività di trasmissione e di dispacciamento ai sensi

- dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
- n) legge n. 481/95 è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - o) limite di trasporto è il valore previsto della capacità di trasporto;
 - p) mercato dell'energia elettrica del giorno prima è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo;
 - q) mercato di aggiustamento è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo determinati dal mercato dell'energia elettrica del giorno prima;
 - r) mercato di bilanciamento è la sede di approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
 - s) mercato giornaliero dell'energia elettrica è costituito dal mercato dell'energia elettrica del giorno prima e dalle sessioni del mercato di aggiustamento che terminano entro le ore 00:00 della giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in tali sessioni;
 - t) mercato infragiornaliero dell'energia elettrica è l'insieme delle sessioni del mercato di aggiustamento che hanno luogo durante la giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in ciascuna sessione;
 - u) offerta di acquisto (di vendita) è la proposta di negoziazione per l'acquisto (per la vendita) di energia e di servizi di natura elettrica al Gestore della rete, o a soggetto da questi delegato, ai fini dell'attività di dispacciamento;
 - v) produzione di energia elettrica è la generazione dell'energia elettrica comunque resa disponibile, ivi inclusa l'importazione della medesima dall'estero;
 - w) programma di immissione (prelievo) di energia elettrica è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per ciascun intervallo di tempo, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto detiene il diritto all'immissione (prelievo) nelle (dalle) reti con obbligo di connessione di terzi;
 - x) punto di immissione (di prelievo) è il punto di una rete con obbligo di connessione di terzi in cui viene immessa (prelevata) l'energia elettrica da un'utenza della rete medesima;
 - y) punto di scambio rilevante è un punto o un insieme di punti della rete rilevante tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica in ciascun punto o insieme di punti sono separatamente rilevanti al fine del dispacciamento;
 - z) regole per il dispacciamento sono le regole di cui all'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, che disciplinano il dispacciamento;
 - aa) regole tecniche di connessione sono le regole di cui all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 ed all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
 - bb) rete di distribuzione è una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la Rete e per la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della Rete;
 - cc) Rete è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le porzioni limitate della medesima;
 - dd) rete interna di utenza è qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia

- l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della Rete;
- ee) rete rilevante è l'insieme della Rete e delle reti di distribuzione in alta tensione connesse alla Rete in almeno un sito di connessione;
- ff) reti con obbligo di connessione di terzi sono:
- le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
 - le piccole reti isolate;
 - le reti elettriche che alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
 - la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della Rete, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
- gg) riserva di ultima istanza è la capacità di produzione nella disponibilità del Gestore della rete utilizzata per garantire la sicurezza di funzionamento del sistema esclusivamente nei casi in cui non sia possibile determinare sui mercati un prezzo che garantisca l'equilibrio tra offerte di immissione e prelievo;
- hh) sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di immissione e prelievo associati a detto punto di scambio rilevante;
- ii) sbilanciamento è la differenza, riferita ad un punto di scambio rilevante, tra la potenza effettivamente prelevata in un punto di prelievo ed il corrispondente programma di prelievo ovvero tra il programma di immissione e la potenza effettivamente immessa nel punto di immissione;
- jj) servizio di riserva è il servizio di natura elettrica reso disponibile al Gestore della rete dai soggetti abilitati ad immettere o prelevare energia elettrica nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nella disponibilità dei medesimi soggetti a modificare l'immissione o il prelievo di energia elettrica; detto servizio si distingue in servizio di riserva:
- primaria, se la modifica è attivata automaticamente a livello locale con tempi dell'ordine dei secondi;
 - secondaria, se la modifica è attivata automaticamente a livello centralizzato con tempi dell'ordine delle decine di secondi;
 - terziaria, se la modifica è attivata manualmente con tempi variabili dalle decine di minuti alle ore.
- kk) servizio di riserva reattiva è il servizio di natura elettrica reso disponibile al Gestore della rete consistente nella disponibilità a modificare le immissioni o i prelievi di energia elettrica reattiva;
- ll) sistema delle offerte è il sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99;
- mm) sito di connessione è l'area su cui sono installati gli impianti elettrici attraverso i quali si attua il collegamento circuitale degli impianti dell'utente con la rete con obbligo di connessione di terzi a cui tali impianti sono direttamente connessi;
- nn) utente è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la

- proprietà, un'utenza;
- oo) utenza è un qualunque impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - pp) vincolo di rete è una qualunque limitazione al funzionamento del sistema elettrico nazionale derivante da caratteristiche tecniche di elementi di rete ovvero da esigenze di mantenimento di *standard* del servizio sull'utenza;
 - qq) zona è la porzione della rete rilevante definita ai sensi del successivo articolo 8.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 L'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale è l'insieme delle attività, svolte dal Gestore della rete, necessarie ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale di:
- a) gli impianti di generazione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) le utenze delle reti con obbligo di connessione di terzi, cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali;
 - c) la rete rilevante;
 - d) i circuiti di interconnessione con le reti estere,
- al fine di assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità:
- la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;
 - l'affidabilità del servizio nei confronti degli utenti;
 - l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.
- 2.2 L'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale include:
- a) la gestione delle congestioni, per quanto attiene alla rete rilevante;
 - b) il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica, per quanto attiene la produzione ed il consumo di potenza attiva sul territorio nazionale;
 - c) la gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva, essendo tali attività anche preordinate al mantenimento degli *standard* specificati nelle regole tecniche di connessione nei confronti delle utenze delle reti con obbligo di connessione di terzi, per quanto riguarda le competenze del Gestore della rete.
- 2.3 Con il presente provvedimento l'Autorità fissa alcune condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 7, comma 1, lettera f), della convenzione allegata alla concessione di trasmissione e di dispacciamento.
- 2.4 Il Gestore della rete adotta, con proprie delibere, le regole per il dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità di cui al precedente comma 2.3 ed agli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

- 2.5 Sono tenuti al rispetto delle regole per il dispacciamento, per quanto è nelle rispettive competenze, il Gestore della rete e gli utenti come identificati nelle medesime regole.

Sezione II Condizioni generali

Articolo 3

Principi generali per l'esercizio dell'attività di dispacciamento

- 3.1 Le regole per il dispacciamento sono adottate dal Gestore della rete, seguendo procedure trasparenti conformemente alle condizioni procedurali di cui alla successiva parte III, tenendo conto delle esigenze di libertà di accesso a parità di condizioni, di imparzialità e neutralità del servizio di dispacciamento.
- 3.2 Nella definizione delle regole per il dispacciamento e nello svolgimento delle attività di dispacciamento il Gestore della rete persegue l'obiettivo della minimizzazione del costo totale di produzione e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 3.3 Il Gestore della rete non discrimina, in termini di diritti ed obblighi, tra i soggetti che operano sul sistema delle offerte ed i soggetti che operano attraverso contratti bilaterali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99.

Articolo 4

Regole per il dispacciamento, violazione delle medesime e soluzione delle controversie

- 4.1 Le regole per il dispacciamento disciplinano:
- a) i diritti e gli obblighi relativi al dispacciamento posti in capo ai soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2.5, ivi incluso il Gestore della rete;
 - b) le attività e le procedure adottate dal Gestore della rete volte all'espletamento del dispacciamento.
- 4.2 Le regole per il dispacciamento devono essere compatibili con le disposizioni in materia di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta con le citate disposizioni, il Gestore della rete provvede all'adeguamento delle regole per il dispacciamento in applicazione delle procedure di cui al successivo articolo 20.
- 4.3 Le regole per il dispacciamento devono contenere un glossario dei principali termini utilizzati ed una legenda dei simboli utilizzati in eventuali schemi grafici, conformemente ai simboli in uso nella vigente normativa.

- 4.4 Il Gestore della rete vigila sul rispetto delle regole per il dispacciamento, individua le eventuali violazioni unitamente alle relative responsabilità e ne informa tempestivamente l'Autorità.
- 4.5 Qualora nell'applicazione delle regole per il dispacciamento insorgano controversie tra i soggetti giuridici di cui al precedente articolo 2, comma 2.4, l'Autorità, fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, procede ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della medesima legge, avvalendosi delle informazioni fornite dal Gestore della rete in conformità al precedente comma 4.4.

Articolo 5

Approvvigionamento delle risorse per l'attività di dispacciamento

- 5.1 Fermi restando le responsabilità e gli obblighi del Gestore della rete nell'esecuzione dell'attività di dispacciamento, per quanto riguarda l'approvvigionamento delle risorse necessarie alla gestione delle congestioni, il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale e la gestione delle relative partite economiche, il Gestore della rete stipula convenzioni con il Gestore del mercato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e dei servizi connessi.
- 5.2 Le convenzioni di cui al precedente comma sono sottoposte all'Autorità per la verifica e l'approvazione. Qualora l'Autorità non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento di tali convenzioni, l'approvazione si intende tacitamente accordata.

Articolo 6

Punti di immissione, di prelievo e punti di scambio rilevanti

- 6.1 Il Gestore della rete identifica, predisponendo la pubblicazione di apposito elenco, i punti di scambio rilevanti ed associa, a ciascuno di essi, i corrispondenti punti di immissione e di prelievo situati nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 6.2 L'Autorità stabilisce, sulla base di stime delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi fornite dal Gestore della rete, i coefficienti per il riporto dell'energia scambiata in ciascun punto di immissione e di prelievo al punto di scambio rilevante a cui esso è associato.

Articolo 7

Obblighi di presentazione di offerte

- 7.1 Ai fini della gestione delle congestioni e del mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico, i soggetti titolari di impianti di

generazione devono presentare offerte per il servizio di riserva e sul mercato di bilanciamento, nonché per la gestione delle congestioni di cui alla successiva parte II, sezione I, ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile.

- 7.2 Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma, nonché le condizioni tecniche che danno diritto all'esenzione dai medesimi obblighi.

Parte II

Condizioni tecniche ed economiche in materia di dispacciamento

Sezione I

Gestione delle congestioni della rete rilevante

Articolo 8

Suddivisione della rete rilevante in zone ed assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone

- 8.1 La suddivisione della rete rilevante in zone è effettuata dal Gestore della rete per periodi di durata non inferiore a tre anni. Con almeno dodici mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo tale che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:
- a) la capacità di trasporto tra le zone risulti sistematicamente inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti a diverse situazioni di funzionamento ritenute più probabili;
 - b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia generalmente luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona;
 - c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, nei punti di scambio rilevanti all'interno di ciascuna zona non abbia una sensibile influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.
- 8.2 La proposta di cui al precedente comma è corredata da informazioni dettagliate circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono, almeno, la descrizione di:
- a) situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, tenendo conto dei possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete, ed evidenziando, in particolare, l'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi in ciascun punto di scambio rilevante sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone;
 - b) metodologie applicative dei criteri adottati per il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - c) domanda di energia elettrica;

- d) costi di produzione dell'energia elettrica e parametri prevedibili di indisponibilità di ciascun impianto di generazione, in quanto determinanti la localizzazione delle immissioni di energia elettrica.
- 8.3 L'approvazione dell'Autorità in merito alla proposta di cui al precedente comma 8.1 si intende accordata qualora la medesima Autorità non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta proposta.
- 8.4 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete pubblica una previsione, riferita all'arco annuale successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione in funzione delle informazioni che si rendono progressivamente disponibili.
- 8.5 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nelle diverse ore.
- 8.6 Contestualmente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 8.4 e 8.5, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.
- 8.7 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone sono assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica nel mercato giornaliero dell'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra le zone compatibili con i valori definitivi dei limiti di trasporto di cui al precedente comma 8.5.
- 8.8 Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 8.7, i programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti bilaterali sono assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.
- 8.9 Il prezzo unitario di assegnazione dei diritti di cui al precedente comma 8.7 per l'utilizzo della capacità tra la zona in cui avviene un'immissione di energia elettrica e la zona in cui avviene un prelievo è pari alla differenza tra il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene prelevata e quello che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene immessa.
- 8.10 I titolari di contratti bilaterali ed il Gestore del mercato sono tenuti a versare o hanno diritto a ricevere al/dal Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo unitario di cui al precedente comma 8.9 e la capacità di trasporto da loro utilizzata, determinata in base ai relativi programmi di immissione e di prelievo.
- 8.11 Il Gestore della rete contabilizza separatamente il gettito derivante dai versamenti degli importi di cui al precedente comma 8.10. La destinazione di detto gettito è stabilita dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 9

Gestione delle congestioni al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica

- 9.1 Sulla base dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica risultanti al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica, anche relativi a contratti bilaterali, il Gestore della rete seleziona offerte di variazione dei suddetti programmi per risolvere le congestioni della rete rilevante determinate dai flussi di potenza corrispondenti ai medesimi programmi, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri o massimizzare i proventi conseguenti a tale attività.
- 9.2 Il formato delle offerte di cui al precedente comma è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 9.3 Al fine della selezione delle offerte di cui al precedente comma 9.1, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento e applica, in ciascun intervallo rilevante, procedure, algoritmi e modelli di rete che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante. Detti modelli ed algoritmi prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante ed i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.
- 9.4 Il prezzo a cui vengono regolate le partite economiche relative alle offerte selezionate dal Gestore della rete è pari al prezzo specificato in ciascuna offerta.
- 9.5 I proventi o gli oneri che maturano, in ciascuna ora, per effetto dell'esercizio delle attività di cui al precedente comma 9.1, sono ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l'energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi nella medesima ora, sulla base dell'entità del prelievo riferita ai punti di scambio rilevante.

Articolo 10

Gestione delle congestioni al termine di ciascuna sessione del mercato infragiornaliero

- 10.1 Qualora i flussi di potenza sulla rete rilevante corrispondenti ai programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica come risultanti al termine di una sessione del mercato infragiornaliero siano tali da determinare congestioni sulla rete rilevante, il Gestore della rete procede alla gestione delle suddette congestioni revocando offerte selezionate sul predetto mercato infragiornaliero, con l'obiettivo di minimizzare la riduzione complessiva dell'energia elettrica scambiata sul medesimo mercato.

- 10.2 Qualora la revoca di tutte le offerte selezionate sul mercato infragiornaliero non costituisca misura sufficiente, il Gestore della rete procede alla gestione delle congestioni della rete rilevante nell'ambito delle attività volte al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di cui alla successiva Sezione II.
- 10.3 E' data facoltà al Gestore della rete di proporre all'Autorità per l'approvazione un criterio diverso da quello specificato ai precedenti commi 10.1 e 10.2 purché il criterio prescelto:
- a) presenti vantaggi in termini di efficienza nell'utilizzo delle risorse di produzione e di trasporto sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) sia tale da porre l'onere della soluzione delle congestioni provocate dall'esito di ciascuna sessione del mercato infragiornaliero di aggiustamento a carico esclusivamente dei soggetti che contraggono impegni nella stessa sessione.

Sezione II

Mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi dell'energia elettrica

Articolo 11

Approvvigionamento del servizio di riserva primaria

Per mezzo delle regole per il dispacciamento, il Gestore della rete definisce, in maniera non discriminatoria e coerentemente con le regole tecniche di connessione, gli obblighi di fornitura del servizio di riserva primaria gravanti sugli impianti di generazione.

Articolo 12

Approvvigionamento del servizio di riserva secondaria

- 12.1 Il Gestore della rete definisce, in maniera non discriminatoria per mezzo delle regole per il dispacciamento, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva secondaria.
- 12.2 Il Gestore della rete seleziona le offerte di capacità di riserva secondaria presentate su un apposito mercato, eventualmente articolato geograficamente.
- 12.3 I costi per l'acquisto del servizio di riserva secondaria in ciascun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, riferito alla quantità di energia elettrica prelevata.

Articolo 13

Approvvigionamento del servizio di riserva terziaria

- 13.1 Il Gestore della rete definisce, in maniera non discriminatoria e per mezzo delle regole per il dispacciamento, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli

impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva terziaria, se opportuno individuando tipologie che si differenziano in base a tali requisiti tecnici.

- 13.2 Il Gestore della rete seleziona le offerte di capacità di riserva terziaria presentate su un apposito mercato, anche articolato geograficamente e per tipologia di riserva terziaria. Su tale mercato sono offerti impegni a rendere disponibile capacità di generazione o di variazione dei prelievi, in funzione di riserva, in ciascuna ora del giorno successivo.
- 13.3 Il Gestore della rete seleziona le offerte di cui al precedente comma 13.2 sulla base del prezzo richiesto per la disponibilità di capacità, ovvero, al fine di minimizzare il costo complessivo di approvvigionamento, sulla base di un indice di economicità, determinato in base al prezzo richiesto per l'immissione o il prelievo di energia e al prezzo per la disponibilità della capacità di riserva terziaria, sulla base di fattori di utilizzazione, determinati secondo criteri definiti nelle regole per il dispacciamento, differenziati per quantità incrementali di capacità di riserva terziaria.
- 13.4 Il titolare di una offerta selezionata sul mercato della riserva terziaria è tenuto a presentare un'offerta sul mercato di bilanciamento, per livelli di potenza e con caratteristiche dinamiche coerenti con quelli oggetto dell'offerta selezionata.
- 13.5 I costi per l'acquisto del servizio di riserva terziaria in ciascun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, riferito alla quantità di energia elettrica prelevata.

Articolo 14

Bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica

- 14.1. Il Gestore della rete definisce, per mezzo delle regole per il dispacciamento, il numero di sessioni giornaliere in cui si svolge il mercato di bilanciamento. In ciascuna sessione vengono presentate offerte di immissione e prelievo di energia elettrica relative ad una o più ore successive.
- 14.2. Il Gestore della rete definisce, in maniera non discriminatoria e per mezzo delle regole per il dispacciamento, le caratteristiche tecniche che devono essere indicate nelle offerte presentate sul mercato di bilanciamento, nonché i criteri di utilizzazione della potenza offerta sul medesimo mercato.
- 14.3. Il Gestore della rete utilizza le offerte presentate sul mercato del bilanciamento, compatibilmente con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma 14.2, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri di cui al successivi commi 14.4 e 14.5.

- 14.4. Per l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete nell'ambito della fornitura del servizio di riserva primaria e secondaria viene pagato un prezzo determinato anteriormente all'apertura del mercato della capacità di riserva secondaria.
- 14.5. Per l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete nell'ambito della fornitura del servizio di bilanciamento viene pagato un prezzo pari a quello specificato nell'offerta di cui al precedente comma 14.1.
- 14.6. Ai fini della copertura degli oneri che maturano, in ciascuna ora, per effetto dell'esercizio delle attività di cui al precedenti commi 14.4 e 14.5, i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, sono tenuti a versare gli oneri di sbilanciamento determinati con le modalità di cui al successivo articolo 14.
- 14.7. I proventi o gli oneri che maturano, in ciascuna ora, per effetto dell'esercizio delle attività di cui al precedenti commi 14.4 e 14.5, non coperti attraverso i versamenti di cui al precedente comma 14.6, sono ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l'energia elettrica nella medesima ora, sulla base dell'entità del prelievo riferita ai punti di scambio rilevanti.

Articolo 15

Determinazione degli oneri di sbilanciamento

- 15.1 Lo sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è ripartito tra i soggetti responsabili di immissioni e riferiti al medesimo punto che abbiano effettuato sbilanciamenti con il medesimo segno di quello aggregato in proporzione agli stessi sbilanciamenti.
- 15.2 L'onere a carico di ciascuno dei soggetti di cui al precedente comma 15.1, ad eccezione di quelli per i quali si applica la previsione del successivo comma 15.4, è pari, in ciascuna ora, al prodotto tra la quota dello sbilanciamento aggregato ad esso attribuita in base alle disposizioni del comma precedente e:
- a) il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia positivo;
 - b) il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia negativo.
- 15.3 Per i soggetti di cui al precedente comma 15.1, ad eccezione di quelli per i quali si applica la previsione del successivo comma 15.4, lo sbilanciamento, al netto della quota dello sbilanciamento aggregato ad esso attribuita ai sensi del precedente comma 15.1, è valorizzato al prezzo dell'energia elettrica determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima.
- 15.4 L'onere a carico dei soggetti abilitati a presentare offerte sul mercato di bilanciamento è pari, in ciascuna frazione di ora, come determinata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, al prodotto tra il valore dello

sbilanciamento rilevato nella medesima frazione di ora nel relativo punto di immissione o prelievo e:

- a) il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento sia positivo;
- b) il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento sia negativo.

15.5 Il Gestore della rete può prevedere, nelle regole di dispacciamento, penalità per il mancato rispetto degli ordini di bilanciamento.

15.6 Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi 15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in aumento in un'ora è pari al maggior valore tra:

- a) il più alto prezzo tra quelli delle offerte di aumento di produzione o di riduzione dei consumi selezionate sul mercato di bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in riduzione ai sensi del successivo comma 15.8;
- b) il prezzo determinatosi sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima per la medesima ora.

15.7 Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi 15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in diminuzione in un'ora è pari al minor valore tra:

- a) il più basso prezzo tra quelli delle offerte di diminuzione di produzione o di aumento dei consumi selezionate sul mercato di bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in aumento ai sensi del successivo comma 15.8;
- b) il prezzo determinatosi sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima per la medesima ora.

15.8 Il Gestore della rete definisce i criteri per la modifica dei prezzi di cui alle lettere

- a) dei precedenti commi 15.6 e 15.7, qualora essi risultino da condizioni ritenute anomale, in modo tale che i valori risultanti siano rappresentativi dei prezzi marginali che si produrrebbero in situazioni normali.

Articolo 16

Dispacciamento in condizioni di emergenza

Il Gestore della rete stabilisce, per mezzo delle regole per il dispacciamento, le procedure da mettere in atto nel caso in cui il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica non sia possibile attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati della riserva e del bilanciamento e l'utilizzo della riserva di ultima istanza.

Sezione III
Gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva

Articolo 17

Approvvigionamento del servizio di riserva reattiva primaria

Il Gestore della rete definisce, per mezzo delle regole per il dispacciamento, in maniera non discriminatoria e coerentemente con le regole tecniche di connessione, gli obblighi di fornitura del servizio di riserva reattiva primaria gravanti sugli impianti di generazione.

Sezione IV
Riserva di ultima istanza

Articolo 18

Previsione della capacità di produzione necessaria alla copertura della domanda e definizione della riserva di ultima istanza

- 18.1 Il Gestore della rete pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.
- 18.2 Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.
- 18.3 Sulla base del valore dell'energia non fornita di cui al successivo articolo 18, comma 1819.4, il Gestore della rete definisce, nell'ambito delle previsioni di cui al precedente comma 18.2, la necessaria riserva di ultima istanza.

Articolo 19

Selezione e modalità di utilizzazione della riserva di ultima istanza

- 19.1 La selezione degli impianti che forniscono la riserva di ultima istanza avviene su base annuale attraverso una procedura di confronto concorrenziale secondo modalità definite dal Gestore della rete e approvate dall'Autorità con procedimento analogo a quello di cui al successivo articolo 20, comma 20.4. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, il contenuto degli

impegni assunti dagli impianti selezionati per la fornitura di riserva di ultima istanza.

- 19.2 Il Gestore della rete seleziona le offerte dei partecipanti alla procedura di cui al precedente comma sulla base di un indice di economicità, determinato in base al prezzo richiesto per l'energia prodotta e al prezzo per la disponibilità della riserva di ultima istanza, sulla base di fattori di utilizzazione, determinati secondo criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.
- 19.3 Il Gestore della rete utilizza la riserva di ultima istanza esclusivamente nelle ore dell'anno in cui il Gestore del mercato rilevi, dandone tempestiva comunicazione al Gestore della rete, l'impossibilità di determinare un prezzo che garantisca l'equilibrio tra offerte di acquisto e di vendita sui mercati.
- 19.4 L'Autorità stabilirà con successivo provvedimento il valore dell'energia non fornita. Tale valore è utilizzato per la valorizzazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nelle situazioni di cui al precedente comma 19.3.
- 19.5 Gli oneri conseguenti ai contratti stipulati con gli impianti che forniscono riserva di ultima istanza, al netto del gettito risultante, in ciascuna ora in cui le suddette unità sono utilizzate, dalla differenza tra la valorizzazione di cui al precedente comma 19.4 e il prezzo richiesto per l'energia prodotta di cui al precedente comma 19.2 sono coperti mediante apposito corrispettivo riferito all'energia elettrica prelevata.

Parte III

Condizioni procedurali in materia di dispacciamento

Articolo 20

Procedure per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

- 20.1 Le regole per il dispacciamento sono elaborate e aggiornate dal Gestore della rete sulla base di procedure che prevedono il coinvolgimento dei soggetti interessati.
- 20.2 Il Gestore della rete definisce e comunica all'Autorità modalità e tempi degli adempimenti istruttori, in particolare prevedendo:
- a) la pubblicazione di versioni preliminari delle regole per il dispacciamento per la consultazione dei soggetti interessati, secondo tempi coerenti con la complessità dei documenti pubblicati;
 - b) la convocazione di audizioni dei soggetti interessati.
- 20.3 Ai fini della verifica e dell'approvazione delle regole per il dispacciamento il Gestore della rete trasmette all'Autorità le delibera di adozione delle medesime regole unitamente a:
- a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate;

- b) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati;
- c) la documentazione tecnica acquisita e prodotta nel corso del procedimento per l'adozione delle regole per il dispacciamento.

20.4 L'Autorità si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna delibera di adozione di cui al precedente comma. Qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine le regole per il dispacciamento si intendono approvate.

20.5 Il Gestore della rete rivede le regole per il dispacciamento approvate dall'Autorità con cadenza di norma annuale, al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative. Qualora il Gestore della rete ritenga opportuno, anche su segnalazione dei soggetti interessati, un aggiornamento delle regole per il dispacciamento, procede all'adozione delle regole per il dispacciamento aggiornate e le trasmette, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 20.3, all'Autorità per la verifica e l'approvazione.

Parte IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21

Disposizioni transitorie e finali

21.1 Entro sessanta giorni dalla identificazione dei punti di scambio rilevanti ai sensi del precedente articolo 5 comma 6.1, il Gestore della rete invia all'Autorità una stima dei coefficienti marginali di perdita di trasporto sulla rete rilevante, associati ad immissioni e prelievi di energia elettrica in ciascun punto di scambio rilevante, differenziati, ove significativo, per diversi periodi dell'anno.

21.2 Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle stime di cui al comma precedente, l'Autorità definisce i criteri per l'attribuzione delle perdite di trasporto ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica riferite a ciascun punto di scambio rilevante.

21.3 Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorità una proposta per la definizione dell'ammontare di un contributo sostitutivo alla fornitura del servizio di riserva primaria, a carico degli impianti di generazione che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, non possono fornire le prestazioni di cui al precedente articolo 10.

21.4 Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorità una proposta per la definizione di un contributo sostitutivo alla fornitura del servizio di riserva reattiva primaria, a carico degli impianti di generazione che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, non possono fornire le prestazioni di cui al precedente comma.

- 21.5 Per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta, a partire dall'entrata in operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete ha la facoltà di assumere la disponibilità dei servizi forniti dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema elettrico nazionale.
- 21.6 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione il Gestore della rete presenta all'Autorità la richiesta di assunzione della disponibilità dei servizi forniti dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. La richiesta deve specificare, almeno, per ciascuna unità di produzione di cui è richiesta l'assunzione del controllo diretto:
- le ragioni per cui tale unità è necessaria alla sicurezza;
 - le previsioni di utilizzo di tale unità da parte del Gestore della rete;
 - i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'assunzione del controllo diretto dell'unità di produzione.
- 21.7 Contestualmente all'approvazione della richiesta di cui al precedente comma 21.6 l'Autorità definisce i criteri per l'utilizzo degli impianti di generazione necessari alla sicurezza del sistema elettrico e le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisizione della loro disponibilità.
- 21.8 Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete provvede alla definizione delle zone di cui al precedente articolo 7, comma 8.1, per il biennio successivo.
- 21.9 Nei primi due anni di operatività del sistema delle offerte il Gestore della rete può modificare, fornendo adeguata motivazione all'Autorità, la definizione dei confini tra le zone di cui al precedente articolo 7, comma 8.1, con un preavviso di non meno di tre mesi.
- 21.10 Entro 12 mesi dall'entrata in operatività del sistema delle offerte il Gestore della rete di trasmissione, d'intesa con il Gestore del mercato, trasmette all'Autorità una proposta di definizione di diritti finanziari di trasporto, nonché per la loro assegnazione attraverso procedure concorsuali, che attribuiscono agli assegnatari il diritto a ricevere, per quantità prefissate di energia elettrica, la rendita che si produce per effetto della congestione tra predeterminate zone geografiche.
- 21.11 Entro il 31 luglio 2001 il Gestore della rete adotta e trasmette all'Autorità le regole per il dispacciamento elaborate in conformità alle disposizioni di cui al presente provvedimento, al fine della verifica e approvazione, con le modalità di cui al precedente articolo 20.
- 21.12 Entro il 30 giugno 2001 il Gestore della rete trasmette all'Autorità una relazione che illustri le caratteristiche tecniche degli strumenti per la selezione delle offerte ai fini della gestione delle congestioni di cui al precedente articolo 8, comma 9.3. Qualora alla data di pubblicazione del presente provvedimento il Gestore della rete non disponga di strumenti con le caratteristiche individuate al precedente articolo 8, comma 9.3, la predetta relazione illustra i piani del Gestore della rete

per l'entrata in operatività di tali strumenti entro la data di avvio del sistema delle offerte.

- 21.13 Il Gestore della rete elabora e trasmette all'Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, una proposta in merito all'organizzazione del servizio di riserva reattiva secondaria, ricorrendo, ove possibile, a meccanismi di mercato.
- 21.14 L'Autorità, con successivo provvedimento, definisce le condizioni tecniche ed economiche per l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99.
- 21.15 Al fine di rendere compatibile l'applicazione delle regole per il dispacciamento con l'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità determina con successivo provvedimento la data di entrata in vigore delle regole per il dispacciamento.
- 21.16 Le regole per il dispacciamento, verificate ed approvate dall'Autorità, sono pubblicate dal Gestore della rete nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel proprio sito *internet*.
- 21.17 Le regole per il dispacciamento approvate dall'Autorità costituiscono parte integrante del Codice di trasmissione e dispacciamento di cui all'articolo 12, comma 1, della concessione di trasmissione e dispacciamento.
- 21.18 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.